



CORSO DI DIRITTO PENALE MINORILE 2015

“LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI NEL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI VIVONO”

Messina “Villa Pace”, 7 Novembre (quinto incontro)

Se intorno alla metà del XIX secolo un inglese, compassato e pragmatico come solo gli inglesi sanno essere, intaccò i patrimoni paterni per acquistare una dimora estiva sulla costiera tirrenica, a un tiro di schioppo da Messina... e se, in quella stessa dimora, amò soggiornare niente meno che il coriaceo Kaiser Guglielmo II, imperatore tedesco e re di Prussia, avvezzo più a caserme e trincee che a ville e festini ... ci sarà pure un perché!

Ed il perché, è forse da ricercare nelle parole del principe Myskin, ne “l’Idiota” dell’omonimo romanzo di Dostoevskij: **“La bellezza salverà il mondo”** !

Una bellezza non solo estetica, ma anche d’animo e di pensiero ! Ed a questa “bellezza” l’Uomo d’ogni tempo è sensibile, a qualsiasi latitudine, estrazione sociale od etnia egli appartenga.

L’inglese di cui si è detto era Robert Sanderson, figlio di quel William, ufficiale della marina britannica agli ordini di Orazio Nelson, che, abbandonata la naia, aveva scelto la Messina d’inizio ottocento per avviare la propria attività imprenditoriale nel settore del commercio degli estratti agrumari fondando la “Sanderson & Sons” e la Villa (che il buon Robert, da romanticone quale in fondo era, battezzò col nome della moglie Amalia) è, oggi, “Villa Pace”.



Ma il vero filo conduttore è la “bellezza”.

Con la scelta di luoghi, quali “Villa Pace”, per il proprio corso itinerante sulla *“Tutela della salute dei Minori nel contesto ambientale in cui vivono”*, l’Ass.Pe.93 - Camera Minorile, ha lanciato un messaggio chiaro ed inequivoco che va oltre i contenuti del corso stesso: **i Minori sono “bellezza” ! E per loro, è nostro dovere incrementare di bellezza il mondo !**

E così, mentre il rigore degli apporti dottrinali e scientifici degli incontri alimenta la nostra mente, i luoghi e la loro “bellezza” si radicano profondi nell’animo, trasmettendoci naturalmente tale profonda lezione.

Percorrendo a piedi il viale che dall’ingresso della Villa ci conduce ai locali dell’incontro, restiamo rapiti dalla serenità trasmessa dal luogo : *“un luogo dell’anima”*, così Franz Von Wantoch Rokowski (diplomatico tedesco fidanzato di Luisa Leila, ultima discendente della famiglia Sanderson) definì “Villa Pace”.

Il viale si snoda lungo un percorso in leggera salita, poiché la “Villa” si arrampica sul dorso della collina che, dal “villaggio Pace”, domina lo Stretto. Dopo ogni curva a gomito nuovi alberi, fiori e piante di quello che fu, per rarità e varietà di esemplari, il Giardino-botanico più importante in Sicilia e secondo solo a quello di Palermo.



Il luogo dell’incontro è una casina in stile liberty ai cui angoli colonne con capitelli rievocanti lo stile ionico, arricchiti da elementi floreali, evocano un gusto romantico d’altri tempi. Il rosso delle mura in mattoni pieni è sapientemente inframmezzato dal color avorio dei fregi e del massetto superiore.

Entrando nella casina, subito dopo l’ampio e luminoso ingresso, ove viene svolta la registrazione dei partecipanti e la consegna dei “badge”, la sala dell’incontro.

Dopo alcuni minuti trascorsi in un’atmosfera di piacevole socialità tra i corsisti i lavori hanno inizio, aperti come di consueto dall’**Avv. Antonino Centorrino** Presidente dell’Ass.Pe.93-Camera Minorile.

I lavori sono stati introdotti offrendo ai presenti l’emozione dello “spirito di quei luoghi” attraverso le parole dell’**Avv. Tosi Martino**, che ha tratteggiato una breve storia della Villa, che è anche la storia di famiglie (da quella dei Sanderson a quella dei Bosurgi, passando per Emerico Vismara, che da “illuminati” industriali hanno anche voluto sapientemente dare alla città l’ISTITUTO MARINO DI MORTELLE per l’accoglienza di Minori tra i più sfortunati; motivo che oggi ci conduce, in sintonia d’intenti, a ricalcarne il sito e la memoria) e di una Messina che cambia (da quella ricca ed imprenditoriale di inizio ottocento a quella offesa e stremata dal terremoto, per finire con quella della successiva, lenta e mai completata, ripresa), così leggendosi, nei volti degli astanti, l’orgoglio di ciò che è stato, la malinconia per ciò che non è più e la ferma sicumera di ciò che dovrà tornare ad essere, anche grazie all’Università degli Studi di Messina che, dal 1992, ha la proprietà della Villa, non per farne un ameno rifugio di dotti accademici, ma per restituirla alla città... affinché tale donata “bellezza” non vada negata ad alcuno ! E gli applausi non potevano che seguire fragorosi al termine della narrazione.



G.Panebianco, A.Centorrino, C.Rizzo, G.Abate

Su invito dell’Avv. Centorrino, ha dunque preso la parola la **Prof.ssa Giuseppina Panebianco**, docente di “Diritto processuale penale e minorile” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, la quale ha affrontato un tema di grande attualità ed interesse : **“La tutela penale del minore nell’era digitale”**.

L’argomento, vasto e complesso, è stato affrontato dalla relatrice con grande competenza e rigore, non disgiunto da una trascinate passione in grado di rapire l’uditorio.

La illustre relatrice ha preso le mosse dalla definizione dei due termini centrali dell'argomento: "*virtuale*" - aggettivo che trova la sua origine etimologica nel latino "virtualis" (a sua volta derivato da "virtus"=virtù, facoltà, potenza) e che sta ad indicare qualcosa di "potenziale", in contrapposizione a "reale", "effettivo"-; e "*salute*", la cui definizione più comunemente accettata è quella di "benessere psico-fisico", da intendersi in senso non "statico", ma "dinamico", "in fieri", ossia tenendo conto sia dei diversi stati della crescita, sia del variare delle situazioni e circostanze che possono influire su di essa.

E' stato evidenziato, anche sul presupposto della inesistenza di un "codice" (sostanziale e/o processuale) dei minori, quanto richiami lo status di "minore" il contenuto di norme di portata generale, allo scopo di fissare un'aggravante (Cfr. artt. 61 e 544 quinquies c.p., nonché art.9 bis C.d.S., ecc.) o un elemento integrativo della fattispecie che determina l'ampliamento di una ipotesi criminosa già esistente.


Solo due leggi nazionali, ha proseguito la relatrice, si sono occupate specificamente di "minori" guardando ad essi quali soggetti passivi (vittime) di reati, con l'evidente scopo di garantirne una più ampia protezione: la L.269/1998 che reca "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*" e la L.38/2006 che, per la prima volta, ha introdotto disposizioni per la repressione della pedo-pornografia e dello sfruttamento sessuale "*a mezzo internet*", ossia di comportamenti non "materiali" ma "virtuali", cui viene attribuita rilevanza penale.

Due apparati normativi, inoltre, emanati su sollecitazione del Legislatore sovranazionale che, dapprima con la *Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo* del 20.11.1989 ed in seguito, con quella di *Lanzarote*, approvata dal Consiglio d'Europa nel 2007 e ratificata dall'Italia con legge n.172 dell'1.10.2012, ha fissato precisi obblighi in capo agli Stati firmatari.

Entrambe le Convenzioni su richiamate hanno apportato rilevanti modifiche al codice penale, introducendo, integrando e modificando, svariate norme del codice, tra cui il pacchetto di disposizioni contenute agli artt.600 bis e seguenti, nonché prevedendo l'istituzione del "Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet", "*...con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete*" (art.14 bis L.269/1998, introdotto dalla L.38/2006).

La "*ratio*" comune a tali norme è quella di tutelare chi, per non aver ancora del tutto completato il proprio sviluppo psico-fisico, non appaia ancora in grado di determinarsi liberamente e consapevolmente nelle proprie scelte in un settore – quello sessuale - estremamente delicato per la sua capacità di incidere profondamente sulla salute del Minore nel senso anzidetto.

La tecnica normativa adottata dal legislatore è quella c.d. “a cascata” che elenca le varie condotte vietate in ordine di gravità decrescente, sanzionandole in via corrispondentemente gradata. Così, ad esempio, il primo comma dell’art.600 bis c.p., rubricato “prostituzione minorile”, sanziona (con pene anche molto severe: reclusione da sei a dodici anni e multa da euro 15.000 a euro 150.000) chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, nonché chi la favorisca, la sfrutti, la gestisca, la controlli o ne tragga, comunque, profitto. Altra parte del medesimo articolo sanziona (meno gravemente: con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000) anche il “cliente”, ossia chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.



Con specifico riguardo a tale disposizione, i Giudici di legittimità, nell’ottica del “*favor minoris*” (in questo caso, invero, contrastante col principio del “*favor rei*” n.d.r.), hanno ritenuto configurabile anche la “prostituzione virtuale” che sussisterebbe ogni qual volta, pur in assenza di un contatto fisico, avvenga una qualsiasi stimolazione sessuale per via “telematica”, purchè “in presa diretta”, ossia non registrata, con conseguente applicazione, anche all’ipotesi *de qua*, del disposto di cui all’art.600 bis c.p..

E’ il riconoscimento giuridico del “virtuale”, quale mondo parallelo a quello “reale”, ma non per questo meno carico di significati e di insidie.

Identica tecnica “a cascata” è adottata nella formulazione dell’art.600 ter c.p., che, in materia di “pornografia minorile”, sanziona – partendo dalla condotta più grave- tutta la “catena” degli autori: dagli organizzatori/realizzatori degli spettacoli, a chi li pone in commercio o li divulga –anche senza fini di lucro- e financo a chi “si limita” ad assistervi.

Essenziale, al fine di garantire la sufficiente determinazione della fattispecie penale, è, poi, l’ultimo comma dell’articolo in esame (introdotto dalla L.172/2012 con cui è stata ratificata in Italia la Convenzione di Lanzarote) che definisce “pornografia minorile” “... ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. Prima della L.172/2012, infatti, il nostro ordinamento, conosceva solo i concetti di “osceno” o di “pubblica decenza, ma non v’era alcuna definizione di “pornografia”, rimettendosi, sostanzialmente, ai Giudici l’onere di determinare in cosa, essa, consistesse. E’ più che evidente come un tale vuoto normativo, colmato solo di recente con l’emanazione della detta legge, facesse sorgere più di un dubbio in ordine alla legittimità costituzionale dell’art.600 ter c.p. –pre L.172/2012- rispetto al fondamentale principio di legalità di cui all’art.25 Cost. -nei suoi corollari della riserva di legge e della tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale-.

Per la configurabilità del reato di cui all'art.600 ter c.p., ha chiarito la Prof.ssa Panebianco, è comunque necessario il “dolo” dell'agente, il che giova a contenere gli esiti incriminatori di una norma che irroga, peraltro, sanzioni particolarmente severe.

Di particolare interesse, non foss'altro, per i dibattiti dottrinali cui ha dato luogo, è anche l'art.600 quater c.p., che sanziona la detenzione (“...consapevole...”) di materiale pedo-pornografico. Il “semplice” visionatore, che non conserva, il detto materiale, non è punito: La norma, infatti, mira a prevenire il rischio della “diffusione” di tale materiale, rischio che, evidentemente, non sussiste allorquando ci si “limita a guardare”, senza salvare il materiale sul proprio pc o quando –ma il punto è discusso- il “visionatore” non possieda alcuna connessione internet.

Nell'ottica di una più ampia ed effettiva tutela l'art.25 quinquies del D.Lgs.231/2001 introduce, per i predetti reati, anche una responsabilità pecuniaria a carico delle persone giuridiche.



G.Panebianco, A.Centorrino, C.Rizzo, G.Irrera

Dopo il partecipato dibattito e la doverosa pausa, è seguito l'intervento del **Prof. Avv. Corrado Rizzo** che ha affrontato l'attuale ed altrettanto interessante tema della *“tutela del minore che venga chiamato a deporre come teste”*.

Le fondamentali esigenze, al riguardo - ha puntualizzato il relatore - sono: da un lato, quella di tutelare il minore da un evento certamente “stressogeno”, qual è il contatto con la “macchina giustizia” e dall'altro, quella di garantire la autenticità/genuinità della sua deposizione.

Entrambi gli ottativi possono essere assicurati attraverso un (auspicabile, ma non ancora del tutto realizzato) sistema che permetta al minore di essere sentito nel più breve tempo possibile dall'accadimento dei fatti (poiché il minore, più dell'adulto, può variare il proprio ricordo nel tempo) e di non essere più ulteriormente risentito nel corso del procedimento e, in particolare, durante il dibattimento, ove il meccanismo accusatorio della c.d. “*cross examination*”, se applicato anche al minore, potrebbe risultare fonte di traumi alla sua psiche, pregiudicando la genuinità delle risposte e, in definitiva, la stessa ricerca della verità cui essa è, fondamentalmente, preordinata.

In altre parole: se è vero che testimoniare è un dovere ed è spesso indispensabile al fine assicurare al processo una prova, la regole che soprintendono alla testimonianza di un minore non possono trascurare le peculiarità proprie del teste, con particolare riguardo al suo stato di sviluppo psico-fisico, che non va turbato, a pena di una lesione dell'integrità del minore e del suo diritto ad un sereno sviluppo e di un pregiudizio reale e concreto della veridicità ed attendibilità delle medesime dichiarazioni da lui rese nel procedimento.

Sotto questo profilo, va riconosciuto un vero e proprio diritto all' "oblio" in capo al minore, che non può dirsi rispettato allorché egli venga sentito ripetutamente – e spesso a distanza di anni- sulle medesime circostanze.

Nel tentativo di tutelare le anzidette esigenze il legislatore dell'88 ha sottratto, tra l'altro, il minore al meccanismo della cross-examination, disponendo che egli debba essere sentito ed interrogato direttamente dal Giudice (art.498 c.p.p.).

Inoltre l'art.472, quarto comma c.p.p., deroga al principio di "pubblicità", proprio del sistema accusatorio, prevedendo che il Giudice possa disporre che l'esame del minore avvenga a porte chiuse.

Tali norme, tuttavia, si sono rivelate presto insufficienti al fine di garantire la complessità delle esigenze di cui s'è detto. Così il legislatore è intervenuto, dapprima nel 1996 introducendo il comma 1 bis all'art.392 c.p.p. e poi nel 1998, con un ulteriore "comma 1 bis" stavolta apposto all'art.190 bis c.p.p..

Tali disposizioni, pur avendo il merito di prevedere che anche la persona offesa possa chiedere l'esame di un teste minorenni in incidente probatorio – nel qual caso si ritiene che il PM abbia l'obbligo di accettarlo - hanno tuttavia evidenti limiti, tra cui, da una parte, quello di circoscrivere l'applicabilità delle disposizioni in esse previste ai soli reati di cui agli artt.600 bis e ss. c.p. e dall'altro, quello di non escludere o quantomeno, di non porre limiti alla possibilità di risentire il minore in dibattimento.

L'attuale disciplina, oltre a costituire un ibrido non voluto, poiché frutto della confusione generata dal rapido succedersi di norme, tradisce, invero, lo stesso spirito della Convenzione di Lanzarote, il cui art.35 obbliga il legislatore dei Paesi aderenti a cristallizzare la testimonianza resa dal minore in una ripresa audiovisiva, all'evidente fine di non risentire più il minore, ma anche di non perdere nulla (anche in termini di gesti, espressioni, titubanze, posture, rossori) della testimonianza resa.

Rispetto a tali principi – così come ad altre prescrizioni – derivanti dalla Convenzione di Lanzarote il legislatore italiano è rimasto inerte, limitandosi a prevedere l'obbligo del PM che debba assumere informazioni da un minore di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile (art.362, comma 1 bis, c.p.p.).

Nell'ottica di un pieno e sostanziale adeguamento della legislazione nazionale ai principi espressi a Lanzarote, dunque, sarebbero auspicabili degli interventi legislativi che prevedano, in maniera chiara ed inequivoca, i seguenti punti essenziali:

- a) Ampliamento dell'ambito di applicazione dei commi 1 bis dell'art.190 e 392 c.p.p. a tutti i reati e non solo a quelli ivi previsti;
- b) Obbligo di discovery totale se l'incidente probatorio è richiesto dal PM e parziale, ossia limitato all'atto di indagine cui la testimonianza si riferisce, se a chiederlo è la parte;
- c) Obbligo del PM di richiedere l'incidente probatorio quando egli intenda sentire il minore;

d) Obbligo della registrazione audiovisiva della testimonianza del minore.

A conclusione del puntuale intervento da parte dell'illustre relatore, su un tema individuato e preziosamente trattato nel presente percorso formativo, poichè di estrema attualità, l'Avv. Centorrino, nel ringraziare l'illustre relatore per la chiarezza, la completezza e l'incisività del suo intervento, valido non solo *de jure condito*, ma anche *de jure condendo*, ha ricordato come, nel processo penale, in passato ancor più che adesso, si ascoltava diverse volte il teste minorenni, con il grave rischio non solo di turbare il suo regolare sviluppo psico-fisico, ma anche di provocare una "sedimentazione" del ricordo, tale da determinare l'involuta sostituzione di una realtà artefatta alla verità dei fatti.

Subito dopo, l'Avv. Centorrino, leggendo negli occhi dei presenti la soddisfazione di avere vissuto una mattinata ricca di emozioni e buon diritto, in un contesto così prego di altrettanta bellezza, ha voluto che ci si congedasse da tutto ciò invitando i presenti nell'attiguo terrazzo ove era stato approntato un delizioso rinfresco e ci si è intrattenuti a bere insieme una coppa di spumante, in uno scenario mozzafiato prospiciente sullo stretto di Messina che ha contribuito certamente a creare uno di quei gradevolissimi momenti di socialità cui l'ASS.PE.93-CAMERA MINORILE ha ormai da tempo abituato i compagni di percorso, i quali non mancano di riscoprire ad ogni evento quell'allegra "Colleganza di Toga", a quel solo livello che essi meritano e gli compete e che sorge spontanea in ciascuno alla fine di ogni incontro.



E quasi malvolentieri, dunque, ci si è allontanati da quella solatia terrazza, ove è sembrato quasi possibile che allungando la mano, si potesse afferrare terra - cielo e mare, Scilla e Cariddi assieme e, con la stessa mano, di aiutare Colapesce nell'ardua impresa di reggere le sorti della nostra amata terra! Ed è in quello "intero attimo di beatitudine" (cui sembra far cenno anche Dostoevskij alla fine de: "Le notti bianche") che si avverte più che mai, nel nostro intimo, come il sostantivo "casa" sia indicativo di una sensazione, ancor prima che di un luogo.



Redattore: Avv. Antonio Maria Cardillo
